

**TRIBUNALE PENALE DI TRANI
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE
REPUBBLICA ITALIANA - In nome del Popolo Italiano**

IL TRIBUNALE PENALE DI TRANI in composizione collegiale nelle persone:

- 1) dr.ssa Giulia Pavese - Presidente
- 2) dr.ssa Lucia Anna Altamura - Giudice-estensore
- 3) dr. Raffaele Morelli - Giudice all'udienza del 24.10.2018

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Con l'intervento del P.M. OMISSIS

Nei confronti:

5 dirigenti di BANCA

IMPUTATI

Conclusioni delle parti:

P.M. si riporta alle conclusioni già rassegnate.

Parti Civili depositano conclusioni scritte e note spese.

L'avv. OMISSIS chiede per i suoi assistiti l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato.

L'avv. OMISSIS chiede per i suoi assistiti in via principale l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato.

L'avv. OMISSIS chiede per il suo assistito l'assoluzione Perché il fatto non sussiste.

All'udienza del 24.10.2018 il P.M. rinuncia alle repliche. I difensori delle parti private prendono atto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati decreti, venivano rinviati a giudizio cinque dirigenti della BANCA.

Riuniti i due procedimenti, all'udienza del 27.11.2014 si dava corso ad un'unica istruttoria dibattimentale. Costituite regolarmente le parti processuali, veniva sollevata, ovvero riproposta, dalla difesa degli imputati, dopo il rigetto in fase di udienza preliminare, la questione relativa alla incompetenza territoriale del Tribunale di Trani in relazione alle contestazioni per cui si procede. Sentito il Pubblico Ministero e le difese delle parti civili costituite, il Collegio si riservava di sciogliere la questione alla successiva udienza.

All'esito della complessa ed articolata attività istruttoria condotta, sulla base della cospicua produzione documentale sia della Pubblica Accusa sia delle difese degli imputati, dei portati dichiarativi dei numerosi testimoni escussi, da leggersi congiuntamente con i contenuti delle captazioni intercettive, nonché, da ultimo, anche sulla base di quanto riportato nella relazione redatta dai periti nominati dal Tribunale, osserva il Collegio che le fattispecie di reato di cui al libello d'accusa meritano una doverosa distinzione.

Sentenza, Tribunale penale di Trani, Pres. Pavese – Est. Altamura, n. 2750 del 14 gennaio 2019

Mentre, infatti, non può dirsi emersa, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità degli odierni imputati in relazione alla contestazione di usura aggravata, ex artt. 644 commi 1, 3 e 5 n. I c.p., per l'insussistenza sia dell'elemento materiale sia di quello psicologico previsto dalla predetta norma del codice penale, per le ragioni che si andranno ad enucleare nel prosieguo, diversamente, invece, quanto alla ipotesi delittuosa di truffa aggravata e di tentata truffa aggravata, di cui agli artt. 640 commi 1 e 3 e 56, 640 commi I e 3 in relazione all'art. 61 n. 9 c.p., trattandosi di fatti cronologicamente commessi e consumati tra il 2007 ed 2009, alla data di celebrazione della presente udienza, deve ritenersi decorso il termine prescrizione massimo. La declaratoria di tale causa di estinzione si reputa prevalente, infatti, nel caso in esame, rispetto ad una disamina nel merito delle vicende verificatesi, non potendosi pervenire, rispetto a tale contestazione accusatoria, in relazione alla posizione di tutti gli imputati, ad un pronunciamento assolutorio, ai sensi dell'art. 530 comma I c.p.p. sulla base delle emergenze processuali in atti.

Orbene, al fine di comprendere il percorso logico-giuridico seguito da questo Collegio per pervenire alla propria decisione, devono preliminarmente inquadrarsi le fattispecie di reità in esame, partendo dalla modalità con la quale le stesse risultano riportate nell'editto accusatorio, punto di avvio imprescindibile ed insuperabile per la valutazione della sussistenza o meno — a completamento della istruttoria dibattimentale condotta nel processo -- di elementi in grado di attribuire i fatti indicati agli imputati sopra menzionati, ovvero, al contrario, in grado di escludere la riferibilità agli stessi di quanto loro ascritto nella rubrica accusatoria, sulla base della integrazione degli elementi propri delle norme in contestazione.

Giova premettersi che, seppure sotto un profilo logico le contestate violazioni siano da reputarsi ontologicamente indicate in ordine inverso — dovendosi considerare prodromica contrattuale rispetto a quella di usura, nelle dinamiche dei rapporti intrattenuti tra la società erogatrice delle carte di credito in questione e i singoli soggetti, odierne persone offese — volendo, invece, seguire il capo di imputazione, deve partirsi, nella parte della disamina relativa alla relativa trattazione, da tale ultimo delitto, secondo la modalità di ascrizione delle condotte agli odierni imputati nelle loro rispettive funzioni.

PREMESSA: GLI ODIERNI IMPUTATI E LA STRUTTURAZIONE DELLA BANCA

Ancor prima di scervere, comunque, le condotte contestate agli imputati, si ritiene di riportare la prospettazione del loro ruolo all'interno della Banca, prendendo spunto da quanto indicato nei propri assunti dal consulente del Pubblico Ministero, ripercorrendo, a grandi linee, la struttura propria della suddetta società.

Viene affermato che trattasi di una società costituita in base a legge di altro Stato, segnatamente una società costituita in base al diritto, la cui sede si ritrova in OMISSIS. Quanto alla filiale di Roma, la stessa ha sede legale in OMISSIS, con iscrizione al Registro delle Imprese di Roma sin dal 26/3/1996.

In base alla normativa italiana, la sede secondaria risulta essere stata autorizzata dalla Banca d'Italia sin dal 15/5/1997, in quanto società finanziaria di cui all'art. 107 T.U.B., tesa allo svolgimento di attività di intermediazione, in particolare all'emissione e gestione di carte di credito/debito. Questa emerge essere la primaria attività svolta dalla società in questione.

Come, poi, evidente dalla delibera del Consiglio di Amministrazione redatta conformemente allo Statuto della Società, in data 12/3/2008, sono stati nominati rappresentanti legali (fino alla revoca) della filiale italiana con sede a Roma.

DIRETTORE GENERALE ha rivestito tale carica con nomina del 12/3/2008 e durata della carica fino alla revoca; il Consiglio di Amministrazione in particolare ha deliberato il

Sentenza, Tribunale penale di Trani, Pres. Pavese – Est. Altamura, n. 2750 del 14 gennaio 2019

conferimento individuale di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della filiale di Roma della BANCA.

Per quanto riguarda la posizione di RAPPRESENTANTE questi, con nomina del 12 marzo 2008, ha assunto il titolo di Rappresentante preposto alla sede secondaria in Italia, con conseguente potere anche individuale di svolgere le medesime attività già attribuite a omissis (come indicate nella nota n. 2) e, con firma congiunta al Direttore Generale, di autorizzare l'esecuzione di qualsiasi transazione, ai fini della gestione ordinaria o straordinaria della Filiale, senza alcun limite di importo.

Sulla base, poi, del rapporto redatto dalla Banca d'Italia, a seguito della segnalazione, in fase di indagine, delle condotte di cui al presente processo, veniva, inoltre, precisato, nella parte relativa ai "Sistemi di governo e controllo ed all'Assetto proprietario", che fin dall'istituzione, DIRETTORE GENERALE ha mantenuto ininterrottamente la carica di Direttore Generale, direttamente responsabile solo della Divisione Carte International Consumer & Small Business Services.

Al di là dei rilievi mossi dai testi della Pubblica Accusa, chiamati a riportare proprio gli esiti di tale attività ispettiva svolta dalla Banca d'Italia, era, poi, il teste funzionario apicale di BANCA ad aggiungere altri elementi di rilievo, collocando in modo ancora più puntuale le posizioni dei vari imputati.

Ma al di là di tali profili, erano i testi della difesa ad addurre che la struttura di BANCA fosse a "matrice", ovvero sia al Capo globale riportavano tre grandi linee di business: quella di "Business Consumer", che si occupava di gestire i clienti finali, quella "Corporate", che gestiva le grandi aziende e quella che gestiva gli esercizi commerciali che adottavano la carta di credito.

Per la funzione Legale e di "Compliance" come per altre funzioni ("finance, risk, technology, ecc.") la struttura matriciale determinava che i capi locali "riportassero" ai capi europei o ai capi globali, che rappresentavano i livelli di responsabilità apicale.

Inoltre, la divisione "Consumer" era suddivisa in varie ulteriori divisioni, la prima delle quali era la "Consumer Charge", che si occupava delle carte di credito tradizionali in cui il consumatore pagava il saldo a fine mese, l'altra era la "Consumer Revolve o Lending", che riguardava le carte di credito per cui è processo.

Con riferimento alle *carte revolving*, commercializzate in Italia, veniva precisato, nel corso della istruttoria dibattimentale, dai testi escussi, unitamente alla acquisizione della relativa documentazione, che la divisione "*Revolving/Lending*", negli anni 2006-2009, anni di interesse nel caso in esame, aveva due team: uno internazionale, con sede a New York, che si occupava del confezionamento del prodotto, ed uno locale, con sede in Italia, che si occupava della successiva fase della commercializzazione.

Quanto al "*Country Manager*", nel suo ruolo di coordinamento delle diverse funzioni, lo stesso era anche il responsabile all'interno della Linea "*Consumer*" della parte "*Charge*", ma non di quella "*Revolving/Lending*", poiché la linea "*Charge*" era quella costituente il maggiore business. Anche per la funzione "Legale", vi era un team internazionale ed uno locale, con sistematico "riporto" di quest'ultimo al primo.

Venendo, poi, all'Ufficio "*Compliance*", questo, rispetto all'Ufficio Legale, effettuava controlli di secondo livello per verificare che le "*procedure*" in atto in azienda fossero coerenti con l'interpretazione della normativa fornita dall'Ufficio legale. In altre parole, agiva dopo avere avuto l'interpretazione della normativa dall'Ufficio Legale.

CAPO A DELLA RUBRICA: IL REATO DI USURA AGGRAVATA

Ebbene, inquadrata nei termini succitati la struttura matriciale della BANCA, doveroso è entrare nel merito, a questo punto, delle contestazioni accusatorie, partendo dal primo capo della rubrica.

Viene contestato al Direttore Generale Italia e Rappresentante Legale delle filiale italiana di BANCA, al Responsabile Area Carte e Viaggi, al Dirigente Area Ufficio Legale, al Dirigente "Area Prodotti Carte" ed infine al Dirigente "Area Compliance" di avere, in concorso tra loro nelle rispettive qualità (apicali e dirigenziali) con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, elargito prestiti di danaro attraverso il rilascio di carte di credito del tipo "revolving", prevedendo, attraverso clausole contrattuali artificiose ed insidiose, contemplate nel cosiddetto Regolamento Generale Della Carta, per il caso di mora del titolare della carta revolving, l'addebito di somme di danaro, a titolo di interessi moratori, penalità e spese, in violazione delle norme in materia di usura.

Di tal guisa, secondo quanto ritenuto dall'organo di accusa, si sarebbero fatti promettere, fm dalla conclusione del contratto, con conseguente consumazione del "reato-contratto" e, in taluni casi, anche effettivamente versare (dovendosi effettuare, infatti, una doverosa distinzione tra le varie posizioni di cui si andrà a trattare), attraverso tecniche di calcolo repute scorrette ed erronee (la cui erroneità si reputava nota agli imputati ed ai vertici della società a far data dal 2006), interessi di carattere usurario, poiché superiori al c.d tasso soglia (riferito agli interessi moratori), in quanto maggiori rispetto a quelli legittimamente e legalmente esigibili.

Agli imputati predetti, inoltre, viene ad essere contestata anche l'aggravante di avere commesso il fatto agendo nell'esercizio di un'attività professionale di intermediazione finanziaria mobiliare, circostanza prevista e disciplinata dall'art. 644 co. 5 n. I c.p..

Più dettagliatamente, nella rubrica imputativa risultano essere stati indicati distintamente i soggetti denunciati le predette condotte, scaturigine della indagine di cui al presente processo.

Ed infatti, viene ascritto agli imputati sopra menzionati di aver, successivamente al rilascio a TIZIO della carta di credito OMISSIS con fido di €2.600,00, a seguito di un mancato addebito in conto corrente della somma di €129,43 (nel trimestre giugno-agosto 2007), richiesto l'importo di €686,54. Sarebbe stato applicato un tasso di interesse del 54,21%, superiore al "tasso soglia" di riferimento (per gli interessi moratori) stabilito per quel trimestre e pari al 25,23 %.

Di poi, quanto a TIZIA, dopo averle rilasciato la carta di credito OMISSIS con fido di €1.600,00, richiesto ed anche fattosi corrispondere, nel trimestre settembre-dicembre 2008 — a titolo di interessi di mora — somme di denaro di carattere usurario, applicando un T.A.E.G. pari al 41,67% e 90,85% superiore al "tasso soglia" di riferimento (per gli interessi moratori) determinato nel 28,92%.

Ed ancora, in relazione a CAIO dopo aver rilasciato la carta di credito OMISSIS, con fido di €2.100,00, richiesto e fattosi corrispondere nel trimestre giugno-settembre 2008 — a titolo di interessi di mora — somme di denaro di carattere usurario, applicando un T.A.E.G. pari al 46,32%, 251,20% e 108,99% ben superiore ai "tasso soglia" di riferimento (per gli interessi moratori) determinato nel 28,57%.

Sentenza, Tribunale penale di Trani, Pres. Pavese – Est. Altamura, n. 2750 del 14 gennaio 2019

Ulteriore condotta di reità risulta essere stata riferita ad altri soggetti, denuncianti i fatti per cui si procede.

Molto specifiche, allora, a ben vedere risultano le contestazioni in rubrica, per cui necessaria è una ulteriore premessa di carattere logico e metodologico.

All'esito della attività dibattimentale condotta, dopo l'escussione dei testi del Pubblico Ministero -- in modo particolare, i consulenti nominati - dopo la successiva escussione dei testi della difesa degli imputati - anche in tal caso principalmente i consulenti di parte - ed, infine, a completamento della ricostruzione effettuata, sulla base della elaborata perizia d'ufficio conferita da parte del Tribunale alla prof.ssa OMISSIS ed alla dott.ssa OMISSIS - in sede di integrazione probatoria, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., dopo le conclusioni articolate dalle parti nelle rispettive discussioni - è risultato assolutamente chiaro ed incontrovertibile, asserito a chiare lettere proprio dai suddetti periti, che i riferimenti numerici indicati nella consulenza della Pubblica Accusa, pedissequamente riportati e trasfusi nel capo primo della rubrica (ad eccezione di quanto indicato in relazione alla prima delle persone offese, poiché le indicazioni numeriche alla stessa relative addivenivano dalla consulenza di parte fattasi autonomamente redigere, antecedentemente alla denuncia sporta), risultano non conformi alla normativa di riferimento, poiché oggetto di calcoli arbitrari e privi di addentellati tecnico-giuridici, frutto della elaborazione propriamente censurabile e contestabile dei consulenti nominati in fase di indagini.

Appare opportuno, già in questo punto della parte motiva, evidenziare tale aspetto, posto che non solo nel corso della istruzione del processo la modalità di rilevazione dell'interesse ritenuto usurario è stato oggetto di molteplici rilievi, di contestazioni, ma, particolarmente nella relazione di perizia, la stigmatizzazione di questo ambito ha costituito il principale aspetto affrontato per poter pervenire a successive elaborazioni di differenti riferimenti numerici e di differenti considerazioni anche in relazione a questi ultimi.

Si è giunti, pertanto, all'esito di tale relazione, alla enucleazione persino di diversi tassi di mora concretamente praticati, anche con divergenti considerazioni in ordine alla loro incidenza sui singoli rapporti contrattuali, come in precedenza dettagliatamente riferiti alle singole persone offese del presente procedimento.

Tuttavia, ancor prima di entrare nel merito di tale aspetto, sul quale si tornerà ad accennare nel prosieguo, ciò che risulta assolutamente meritevole di menzione è il portato della stessa contestazione accusatoria, in quanto riferita, nel capo di incolpazione in esame, al delitto di usura, come posto in essere in relazione ai fatti di cui si disquisisce.

Volendo solo accennare brevemente alla origine della contestazione, deve rilevarsi che la stura risulta da rintracciarsi nella denuncia-querela sporta da OMISSIS ove veniva dallo stesso rappresentato di essere rimasto vittima di una condotta usuraria da parte della banca. Per vero, il denunciante corredeva il proprio atto querelatorio di una puntuale consulenza tecnica redatta da un proprio contabile di fiducia, nella quale venivano analizzati i meccanismi di funzionamento della carta di credito cd. *revolving* e di addebito degli interessi moratori, esitando l'usurarietà di questi ultimi per reputato netto e sistematico superamento dei limiti di legge.

Prendendo l'avvio da tale ricostruzione, l'organo inquirente procedeva ad una approfondita indagine, proprio mediante il conferimento di una propria ed autonoma consulenza contabile che, seppure sulla base di altra e diversa modalità di conteggio (come sopra detto assolutamente "*originale*" nelle modalità di effettuazione dei calcoli, in particolar modo nella indicazione delle formule da utilizzare, oggetto di stigmatizzazione e sostanzialmente di critica puntuale anche da parte dei periti nominati d'ufficio), secondo il costruito incolpativo,

Sentenza, Tribunale penale di Trani, Pres. Pavese – Est. Altamura, n. 2750 del 14 gennaio 2019

confermava e riscontrava il quadro tratteggiato nella denuncia, corroborando la tesi della sussistenza dell'ipotesi delittuosa, oggetto di investigazioni.

Al fine, allora, di verificare se trattavisi di un caso isolato ed occasionale, oppure di comportamenti ripetuti e diffusi, veniva disposta la acquisizione, con contestuale sequestro, come disposto dal Pubblico Ministero procedente (poi oggetto di successiva convalida) della documentazione relativa alle carte di credito (del tipo di quella del querelante, ovvero di altra tipologia di carte sempre del tipo revolving) in possesso di altri "titolari", residenti nel circondario di Trani.

Sottoposti ad accertamento da parte dei consulenti contabili nominati, anche tali rapporti risultavano riportare elementi di usurarietà nel conteggio degli interessi di mora addebitati da BANCA.

Era, poi, la Banca d'Italia, notiziata dalla Procura della Repubblica, a seguito di dettagliata informativa, a disporre successive ispezioni presso l'intermediario finanziario in questione, conducendo a confermare, sulla base di tali assunti, profili di usura ed altre criticità nei rapporti contrattuali, così da indurre l'Istituto di via Nazionale ad emettere, a firma del Direttore Generale pro tempore, persino un temporaneo divieto — a BANCA — di emissione di carte di credito di ogni tipologia (sia *charge* che *revolving*).

Venivano, altresì, autorizzate, in concomitanza con l'esecuzione dei provvedimenti di perquisizione e sequestro presso la filiale di II% in Roma, attività di intercettazione telefonica.

Ecco che, in attuazione del dettato del summenzionato art. 2 della legge 108/1996, i decreti ministeriali hanno provveduto, con cadenza trimestrale, all'individuazione dei tassi effettivi globali medi relativi alle singole categorie di operazioni prese in considerazione. L'attività di rilevazione dei tassi medi, demandata alla Banca d'Italia, è effettuata sulla base di criteri dalla stessa indicati nelle relative Istruzioni, in cui, tra le altre indicazioni, sono menzionate le singole voci di costo e di spesa che assumono a tal fine rilevanza, in relazione alla loro inerenza con l'erogazione del credito.

Il successivo comma 4 dell'art. 2, poi, inizialmente individuava il meccanismo di calcolo, a partire dai tassi effettivi globali medi, dei c.d. tassi soglia (riferiti ad ogni tipo di operazione) e stabiliva che il tasso soglia si determinava aumentando della metà il T.E.G.M..

Questa disciplina è stata innovata dall'art. 8 comma 5 lett. d) del D. L. 70/2011, che ha introdotto un diverso meccanismo di calcolo dei tassi soglia, stabilendo che questi ultimi sono determinati aumentando il T.E.G.M. nella misura di un quarto e, poi, di ulteriori quattro punti percentuali. Il comma 4 dell'art. 2 citato, come modificato, infatti, recita che *"il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del comma 1, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore agli otto punti percentuali"*.

In relazione alla fissazione trimestrale del tasso soglia, in tutti i Decreti Ministeriali emanati a far data dal 22.03.1997 si specifica al comma 2 dell'art. 3 che "le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), si attengono ai criteri di calcolo delle

Sentenza, Tribunale penale di Trani, Pres. Pavese – Est. Altamura, n. 2750 del 14 gennaio 2019

Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca di Italia (e dall'Ufficio Italiano dei Cambi).

Ciò posto, chiarito l'inquadramento normativo della fattispecie in esame, nella integrazione del precetto penale, il calcolo degli interessi usurari risulta oggetto di una articolata regolamentazione, che prevede innanzitutto l'individuazione di categorie omogenee di operazioni e, per ciascuna di esse, la successiva rilevazione periodica del tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.), praticato dagli operatori sul mercato finanziario.

Innegabile è, per l'effetto, che la tipicità stessa del fatto criminoso è ancorata a criteri e parametri tecnici ed extra-normativi, in quanto la concreta precisazione di un elemento costitutivo della fattispecie (determinazione del tasso soglia) è demandata ad una fonte di rango secondario (decreti ministeriali di rilevazione trimestrali dei tassi medi).

Le Istruzioni della Banca d'Italia e le relative metodologie di calcolo, recepite dai decreti, pertanto, vanno a completare la norma penale parzialmente in bianco dell'art. 644, comma 3 c.p..

Si tratta, a ben vedere, di una vera e propria delega regolamentare, che ha lo scopo di affidare ad una autorità tecnica idonea, individuata dal Ministero del Tesoro, il compito di stabilire il procedimento per le rilevazioni periodiche dei cosiddetti tassi soglia, richiedendo una procedura che mantenga validità in una eterogenea pluralità di casi.

Come, peraltro, riportato nella relazione di perizia redatta dalla prof.ssa omissis e dalla dott.ssa omissis, la conformità costituzionale del predetto comma terzo dell'art. 644 c.p. è stata riconosciuta dalla Cassazione con una pronuncia che pone i riferimenti concettuali per la ricostruzione dei reciproci rapporti fra norma di legge e fonti derivate, affermando che *"in tema di usura è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 644, terzo comma cod. pen. e 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 per contrasto con l'art. 25 Cost., sotto il profilo che le predette norme, nel rimettere la determinazione del "tasso soglia", oltre il quale si configura uno degli elementi soggettivi del delitto di usura, ad organi amministrativi, determinerebbero una violazione del principio della riserva di legge in materia penale (la Corte ha osservato che il principio della riserva di legge è rispettato in quanto la suddetta legge indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del tesoro solo il limitato ruolo di «fotografare», secondo rigorosi criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari)"* (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20148 del 18/03/2003).

Nel corpo della motivazione è stato, infatti, sostenuto, a proposito della pretesa violazione dell'art. 25 della Carta fondamentale, che *"è agevole osservare come la giurisprudenza della Corte costituzionale, sia da tempo costante nell'affermare che, nella delimitazione dei rapporti tra legge penale e fonti subordinate, il principio di legalità sancito dall'indicato parametro può ritenersi soddisfatto allorché la legge determini con sufficiente specificazione il fatto cui è riferita la sanzione penale, senza che ciò determini la preclusione all'impiego di norme di diverso rango ad effetti integrativi della configurazione strutturale della fattispecie. Così, ben può la legge fissare limiti e criteri analitici e circoscritti al punto da rappresentare vincoli sufficienti a restringere la discrezionalità della pubblica amministrazione nell'ambito di una valutazione strettamente tecnica e, come tale, da ritenersi idonea a concorrere, nel pieno rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, alla precisazione del contenuto della norma incriminatrice"*. E prosegue asserendo che *"basta poco per avvedersi di come il delitto di usura, quale definito a seguito dell'intervento novellistico operato dalla legge n. 108/96, non riservi affatto compiti 'creativi' alla pubblica amministrazione, affidando a questa margini di discrezionalità che invaderebbero direttamente l'area penale riservata alla legge ordinaria (...)* infatti, il legislatore si è fatto

Sentenza, Tribunale penale di Trani, Pres. Pavese – Est. Altamura, n. 2750 del 14 gennaio 2019

carico di introdurre e delineare una rigida 'griglia' di previsioni e di principi, affidando alla formazione secondaria null'altro che un compito di 'registrazione' ed elaborazione tecnica di risultanze, al di fuori di qualsiasi margine di discrezionalità".

Come evidenziato nella menzionata relazione peritale, "la nettezza del rapporto tra fonti normative così delineata dalla Cassazione penale, che tale linea interpretativa ha consolidato nel corso degli anni, ha dovuto confrontarsi ripetutamente con questioni attinenti a previsioni delle fonti subordinate che presentano elementi di potenziale contrasto con le norme primarie, previsioni portate dai dd.mm. di rilevazione dei T.E.G.M. e dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia".

Su tale aspetto, la Suprema Corte ha avuto modo di asserire che "il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito" (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12028 del 19/02/2010).

Proprio partendo dalla considerazione che "il T.E.G. non è un tasso concreto (rapportato al tasso astratto T.E.G.M.), ma consiste in un dato normalizzato ai fini della misurazione del T.E.G.M., che la giurisprudenza riconosce come grandezza diversa dal tasso usurario eventualmente ricorrente nel singolo rapporto", nella relazione peritale si giunge ad affermare in modo chiaro e puntuale che "è proprio lo scostamento dal valore normalizzato nel singolo rapporto ad essere rilevante e consentito dalla legge solo nel margine di lucratività fissato dallo spread fra T.E.G.M. e tasso usurario".

Si ritiene, pertanto, di aderire a quanto riportato proprio in tale relazione, ove i periti del Tribunale, superando gli assunti delle rispettive parti, in primo luogo le affermazioni riportate nella consulenza della Pubblica Accusa, partendo dalla considerazione per la quale "il ruolo assegnato dalla legge a detto spread, idoneo a ricomprendere nel suo ampio margine tutti gli scollamenti dalla media dell'operatività ordinaria, ivi incluse le conseguenze dei ritardi di pagamento, rende estranea alla lettera e alla ratio normativa l'individuazione di ulteriori specifiche soglie di usura legate a particolari voci di costo, non incluse nella rilevazione dei TEG, ma soggette a distinte rilevazioni campionarie, quali gli interessi moratori e (per un concluso periodo) le commissioni di massimo scoperto", assevera che "non è condivisibile il ricorso ad un distinto tasso soglia di mora di cui fanno uso le CT contabili prodotte per il PM, che sarebbe fissato con d.m. Tesoro 25 marzo 2003, laddove integra la rilevazione periodica dei T.E.G.M. col riferimento ad un'indagine campionaria sui tassi di mora, così recitando: 'I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma I, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali' (art. 3, co.4). Ne deriverebbe l'individuazione di un criterio legale di individuazione di un distinto tasso soglia di mora, confermato da una successiva nota di chiarimenti della Banca d'Italia (Comunicazione 3 luglio 2013)".

Ciò si considera in quanto non solo nel rapporto tra le fonti secondarie e le norme primarie non sono previsti una pluralità di parametri di riferimento, ma ancor più "occorre considerare che l'ipotizzato tasso soglia di mora si serve di una maggiorazione derivante da un tasso che risulta: oggetto di una ricognizione compiuta una tantum e non periodicamente; rilevato non per classi di operazioni omogenee, ma alla rinfusa 'con riferimento al complesso delle

Sentenza, Tribunale penale di Trani, Pres. Pavese – Est. Altamura, n. 2750 del 14 gennaio 2019

operazioni; rilevato a campione e non sull'universo degli intermediari destinatari della rilevazione dei T.:E.G.M. In uno, di un tasso estrapolato in maniera manifestamente lesiva del procedimento di determinazione periodica dei tassi medi previsto dalla legge. Lo scostamento da tale procedimento rischia di creare una sorta di norma penale del caso concreto, introducendo arbitrarie frantumazioni dell'univoco criterio normativo, in contrasto con l'art. 25 Cost. ed è, quindi, soluzione non percorribile ai fini della configurazione del reato di usura".

È proprio questo che (riproposto puntualmente sulla base delle specifiche espressioni utilizzate dai periti del Tribunale, fatte proprie da questo Collegio nella sua valutazione), risulta essere stato ribadito nel corso della escussione degli stessi periti alla udienza del 12.06.2018. Ivi è stato ulteriormente sostenuto che *"non esiste proprio, non è conforme all'art. 25 della costituzione immaginare l'applicazione di un tasso di mora soglia perché è un tasso di mora formato secondo un percorso non legale. Perché è vero che la norma penale che ci occupa è una norma parzialmente in bianco, che però dettaglia in maniera puntuale un percorso attraverso cui si deve formare il tasso soglia. Per cui tirar fuori un tasso con quell'effetto secondo un percorso che non è quello prescritto dalla legge (...) non è costituzionale e quindi non può essere proprio adoperato in materia penale nella maniera più totale".*

Di lapalissiana evidenza, allora, si pone tale affermazione, in grado di fugare qualsivoglia residuale dubbio in ordine alla problematica in esame, senza a questo punto dover entrare neppure nel merito della vicenda in esame, secondo la disciplina concretamente applicata, in relazione alle carte di credito in questione'.

L'autorevole punto di vista della prof.ssa OMISSIS, perito nominato dal Tribunale proprio a tal fine, risulta dirimente ed in grado di cristallizzare le considerazioni sull'argomento in esame.

Di talché, questa, allora, risulta la considerazione su cui fondare l'impostazione da seguire nella presente analisi, dovendosi, comunque, aggiungere un profilo di assoluto rilievo, degno di nota.

GLI INTERESSI DI MORA

Ponendo specifica attenzione agli interessi di mora, come noto, gli stessi sono dovuti dal debitore inadempiente, ai sensi dell'art. 1224 c.c., a partire dal momento in cui si verifica la *mora debendi*. Non sono dovuti al momento della erogazione del credito, bensì soltanto in seguito all'eventuale inadempimento e la loro particolare funzione — servono a riparare e risarcire il danno da inadempimento subito dal creditore mutuante, a differenza degli interessi corrispettivi che servono a remunerare il costo del denaro prestato — giustifica la loro maggiore onerosità. Se non espressamente pattuiti, essi saranno dovuti nella misura fissata per legge.

Emerge, invero, dal combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1224 e 1815 c.c., il riferimento alle sole prestazioni di natura *"corrispettiva"* gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse) che, in quanto strettamente legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, si differenziano nettamente da tutte quelle altre prestazioni accidentali, e perciò di carattere e di natura meramente eventuale, che sono oggetto di pattuizione.

Queste ultime, quand'anche predeterminate convenzionalmente nelle forme del saggio di mora oppure attraverso idonea clausola penale, sono sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e sono, quindi, destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla diversa

Sentenza, Tribunale penale di Trani, Pres. Pavese – Est. Altamura, n. 2750 del 14 gennaio 2019

funzione di moral suasion (come è fatto chiaro, tra l'altro, dall'art. 1224 c.c. che prevede come dovuti interessi di mora al saggio legale anche laddove l'obbligazione pecuniaria originaria non avesse previsto alcun tipo di interesse).

Sulla base di questi argomenti, non privi di un addentellato normativo sorretto dalla lettera dell'art. 644 c.p., che incrimina la condotta di chi si fa promettere o dare "in corrispettivo di una prestazione di denaro" interessi o altri vantaggi usurari, l'orientamento tradizionale già escludeva la rilevanza degli interessi moratori rispetto al fenomeno dell'usura, non essendo appunto gli interessi moratori un corrispettivo dovuto dal mutuatario al mutuante.

Gli interessi di mora, in quanto tali, non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di denaro, assumendo, invece, una funzione prettamente risarcitoria.

Ciò che, pertanto, sul punto rileva è che, nonostante il dettato dell'art. 1 comma 1 del D.L. 394/2000, ritenuta norma di interpretazione autentica, introducente il principio della "usurarietà originaria" per il quale "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono convenuti, a qualunque titolo.", su cui ha avuto modo di conformarsi anche la Corte Costituzionale (cfr. cent. n. 29/2002) che aveva evidenziato che "il riferimento, contenuto nell'art. 1 comma I del decreto legge n. 394 del 2000, «agli interessi a qualunque titolo convenuti» rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori", in realtà, la Cassazione penale non si è mai pronunciata sul punto, non avendo, allo stato, mai avuto modo di affrontare tale tematica pervenendo in modo chiaro all'inquadramento giurisprudenziale della questione (si badi bene, differentemente dalla Suprema Corte Civile che, in molteplici pronunciamenti, ha più volte affermato che la verifica circa il superamento del tasso soglia di usura oggettiva riguarda anche gli interessi moratori).

Per questi motivi, il tasso di soglia, determinato in base al meccanismo definito dall'art. 2 comma 4 della legge 108/1996, a partire da rilevazioni trimestrali eseguite dalla Banca d'Italia, afferisce unicamente agli interessi corrispettivi, in quanto tali rilevazioni, in virtù delle considerazioni effettuate, non hanno mai avuto ad oggetto i tassi di mora praticati sul mercato.

Le ragioni di questa consapevole impostazione risiedono nella considerazione che la mora è una fase di patologia del rapporto rispetto alla quale gli interessi (di mora) rispondono ad una finalità di sanzione, di penalità dell'inadempimento, radicalmente diversa da quella propria degli interessi corrispettivi.

Ed ancora, la inclusione degli interessi moratori nel calcolo del T.E.G.M. rischierebbe di innalzare questo tasso effettivo medio e, quindi, le stesse soglie di usura sarebbero portate in alto, con la conseguenza perversa di danneggiare i clienti.

Ulteriore constatazione, poi, risiede nella circostanza che la disciplina comunitaria relativa ai contratti di credito ai consumatori, contenuta nella direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, all'articolo 19 par. 2, esclude dal calcolo del T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale) qualsiasi penale da inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.

Nonostante, allora, la nettezza della posizione da sempre espressa da parte della Banca d'Italia (contraria alla rilevanza degli interessi di mora ai fini della disciplina sull'usura) sia stata ridimensionata allorquando l'istituto ha dovuto prendere atto del consolidamento delle posizioni della Cassazione civile, per cui l'atteggiamento di tradizionale chiusura è venuto

Sentenza, Tribunale penale di Trani, Pres. Pavese – Est. Altamura, n. 2750 del 14 gennaio 2019

meno e nel citato documento contenente i Chiarimenti del 2013, con l'adozione di alcuni correttivi al fine di evitare che avesse luogo un confronto tra tassi disomogenei (T.E.G. applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che al pari del T.E.G.M. non considera invece la mora)¹², ciò che indubbiamente rileva, anche alla data odierna, è la assenza di una espressa previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori. Risulta unicamente, sotto un profilo concreto, che la Banca d'Italia adotti, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i T.E.G. medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti, per poi determinare la soglia su tale importo (vds. Decisione n. 2427 del 16/04/2014).

Di questa discrasia ed anomalia sono ben consapevoli anche i decreti ministeriali trimestralmente pubblicati. Tra gli altri, l'art. 3 comma 4 del D.M. 30.09.2014 recita che *"i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali"*.

Ne consegue, in modo evidente ed assolutamente imprescindibile, che la rilevata discrasia tra il T.E.G. del cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, ed il tasso soglia che, invece, esclude la mora, non viene risolta in modo adeguato attraverso il meccanismo correttivo, anzi segnalato, in quanto non può farsi affidamento su di una mera rilevazione statistica che fornisce, peraltro, un dato storicizzato, non più attuale e comunque non in grado di riempire in modo certo e preciso di contenuto la norma penale in bianco dell'art. 644 comma 3 c.p.

Tutto ciò, allora, si riflette in modo determinante sullo stesso principio di tassatività e di tipicità dell'illecito penale, con possibile violazione dell'art. 25 Cost.

L'impostazione accusatoria di cui al presente processo, pertanto, sulla base di tali considerazioni ed alla luce delle operata ricostruzione normativa, a ben vedere, riposa su di una aporia giuridica (perlomeno alla luce della attuale evoluzione normativa e giurisprudenziale, mancante di una espressa menzione e trattazione di tale aspetto) insuperabile.

In virtù, infatti, della specifica disciplina di settore, deve ravvisarsi che la legislazione in materia di usura, nella fattispecie della cd. *"usura legale"*, di cui al comma terzo dell'art. 644 c.p., non si applica agli interessi ed agli oneri di mora.

La norma penale in bianco di cui all'art. 644 comma 3 c.p. non è stata attuata con riferimento agli oneri e alle penali di mora, per cui non esiste un *"tasso di mora soglia"*.

Tale assunto, fatto proprio dalle difese degli odierni imputati, costituisce anche il sostrato valutativo della stessa relazione peritale, cui aderisce, nelle sue valutazioni, anche questo Collegio.

Per vero, proprio nella escussione testimoniali dei periti del Tribunale, alla summenzionata udienza del 12.06.2018, si evincevano in modo chiaro anche tali considerazioni, che, a ben vedere, andavano a supportare la tesi difensiva sul punto.

Come sostenuto dall'unica sentenza, allo stato, della Suprema Corte, sebbene in materia di clausola penale, (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5683 del 25/10/2012) *"l'art. 644 c.p. sanziona la*

Sentenza, Tribunale penale di Trani, Pres. Pavese – Est. Altamura, n. 2750 del 14 gennaio 2019

ricezione (anche sotto forma di sola "promessa") di "interessi usurari" quale "corrispettivo" di una prestazione di denaro o di altra utilità; il reato si consuma non solo con la promessa o la dazione di "interessi" (richiamandosi qui la trama normativa dettata dagli artt. 1815 e 1284 c.c. e L. n. 108 del 1996, art. 2), ma anche se oggetto di pattuizione sono comunque "vantaggi usurari". Questi ultimi sono illegittimi profitti, di qualsivoglia natura che l'*accipiens* riceve e che per il valore, raffrontato alla controprestazione, assumono carattere di usura cioè di interesse eccedente la norma. L'art. 644 c.p. nel suo dato testuale, pertanto, pone in stretta correlazione diretta: gli interessi o i vantaggi (usurari) conseguibili all'*accipiens*, con la prestazione da quest'ultimo effettuata (dazione di denaro o di altra utilità). Il collegamento che il legislatore, ex art. 644 c.c. pone tra le prestazioni, rispettivamente dovute dall'*accipiens* e dal *solvens*, con l'uso del termine "corrispettivo", rende evidente come il "pagamento" (usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo. Da quanto sopra deriva, in via generale, che la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento. Tale principio vale, ovviamente nella misura in cui le parti, con la "clausola penale" non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo (usurario), attraverso un "simulato" e "preordinato" inadempimento".

Spostando tale valutazione, in totale assenza di pronunciamenti sulla usura in relazione agli interessi di mora, al caso in esame, la differente finalità degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori risulta il presupposto stesso per escludere questi ultimi dal concetto stesso riportato espressamente nel dettato normativo, ovvero quello che sanziona con la previsione di cui all'art. 644 c.p. la promessa o ricezione di interessi "in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità" connesse alle commissioni, remunerazioni, "collegate alla erogazione del credito".

Per vero, ancorché la Suprema Corte non abbia avuto modo di affrontare la problematica, ciò che risulta dall'esame della giurisprudenza di merito sul punto è la circostanza che sulla materia si siano pronunciati i Giudici di primo ed al più di secondo grado, giungendo ad approdi non diversamente confutati.

Il fatto che con gli interessi di mora si sia "al di fuori dell'usura", che la natura risarcitoria, e non corrispettiva, degli stessi non consenta di tenerne conto ai fini del superamento della soglia legale degli interessi, risulta principio confermato dalle ordinanze emesse dal Giudice per le indagini preliminari in sede di opposizione alle richieste di archiviazione, ancor prima di giungere i procedimenti alla fase processuale.

Né tantomeno, anche la norma cd. di interpretazione autentica di cui all'art. I del D.L. 394/2000, più volte sopra citato, si può ritenere in grado di superare tale assunto, proprio sulla base del profilo per il quale tale norma ha inteso solo sanzionare quegli interessi corrispettivi simulatamente vestiti da interessi di mora, proprio per farli esulare dalla disciplina dell'usura.

La differente natura, pertanto, degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi, impedisce, per la confermata sussistenza del principio di omogeneità, sostenuto in modo chiaro dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite che si possano comparare tra loro dati eterogenei (Cass., sez. un., sentenza n. 16303 del 20/06/2018). La simmetria, come da più parti sostenuto, tra le metodologie di calcolo ai fini della verifica della sussistenza dell'usura risulta imprescindibile; ove si svolga, invece, un confronto di valori riferiti ad operazioni non omogenee tra loro si rischia di incorrere in un ingiustificato metodo di confronto non idoneo a giungere a conclusioni corrette, proprio per le eventuali violazioni di legge che si andrebbero a determinare di conseguenza.

La esclusione dalle Istruzioni della Banca d'Italia degli interessi di mora dalla rilevazione trimestrale del T.E.G.M. conferma tale prospettazione giurisprudenziale.

Da ciò consegue che, la norma penale in bianco di cui all'art. 644 comma 3 c.p. resta a tutt'oggi non attuata in relazione agli interessi di mora, in mancanza di un tasso soglia ad (essi applicabile, frutto, come nel caso degli interessi corrispettivi, di una rilevazione da parte della Banca d'Italia e del Ministero del Tesoro (oggi Ministero dell'Economie e delle Finanze) secondo il procedimento previsto per legge.

L'USURA SOPRAVVENUTA

Al di là, allora, delle considerazioni sopra espresse, giova precisarsi nella presente disamina un ulteriore profilo degno di considerazione.

L'art. 644 c.p. si riferisce tanto al "*farsi promettere*" quanto al "*farsi dare*" interessi usurari, per cui oggetto di discettazione è il presupposto per il quale il carattere usurario dell'interesse debba essere accertato con riferimento al T.E.G.M. vigente al momento della pattuizione oppure con riferimento a quello dell'addebito in conto o, persino, della riscossione da parte del mutuante della rata di restituzione.

Proprio il più volte menzionato art. I comma I del D.L. 394/2000, introducendo il principio della cd. "usurarietà originaria", ha previsto che si debbano intendere come usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono convenuti, a qualunque titolo, e ciò indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Da ciò consegue che la stessa legge di interpretazione autentica ha precisato che, ai fini della configurabilità dell'usura, rimangono irrilevanti le eventuali variazioni successive del T.E.G.M. che abbiano come effetto quello di far sì che il tasso convenzionale arrivi a superare il tasso soglia.

Ed infatti, se i tassi di mercato oggetto di rilevazione trimestrale da parte della Banca d'Italia si abbassano, scende inevitabilmente anche il T.E.G.M. e con esso il tasso soglia, con l'effetto di far emergere una "usurarietà sopravvenuta" per un tasso di interesse che, al momento in cui era stato pattuito, era lecito, in quanto contenuto entro il limite di legge vigente al momento della pattuizione.

Nonostante, allora, l'intervento della summenzionata normativa del 2000, il cui scopo evidente era quello di preservare la stabilità del sinallagma funzionale e sterilizzare gli effetti delle variazioni dei tassi sul rapporto contrattuale, i contrasti interpretativi sulla rilevanza o meno della "*usurarietà sopravvenuta*" non sono mancati, anche se, allo stato, può ritenersi ormai principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello che ne esclude la sussistenza.

Ecco che il tema necessita di una premessa essenziale, ovverosia, la rilevazione svolta dalla Banca d'Italia sui T.E.G.M. distingue due tipologie di crediti: i finanziamenti ad utilizzo flessibile (aperture di credito in conto corrente, anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale, factoring, credito revolving) per i quali sono rilevati i T.E.G.M. praticati nel trimestre per tutti i conti in essere, anche se si tratta di contratti stipulati in precedenza; i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti), per i quali viene rilevato il T.E.G.M. relativo ai nuovi contratti stipulati nel trimestre.

Sentenza, Tribunale penale di Trani, Pres. Pavese – Est. Altamura, n. 2750 del 14 gennaio 2019

Se per il primo genere di operazioni (fra cui le aperture di credito in conto corrente) è indirizzato consolidato e pacifico che la verifica delle soglie usuarie avviene tanto nel sinallagma genetico quanto in quello funzionale del negozio giuridico, giacché il tasso varia periodicamente secondo le variazioni del tasso di mercato di riferimento, per il secondo genere di operazioni (fra le quali i mutui), è molto discusso se sia possibile sanzionare (civilmente e/o penalmente) il superamento del tasso soglia anche al momento della riscossione delle singole rate nelle quali si articola l'obbligazione restitutoria.

Per entrambe le categorie di finanziamenti, nei contratti in cui il tasso non sia fisso e nemmeno variabile secondo parametri determinati *ex ante*, quando gli istituti di credito esercitano, se inserita in contratto, la clausola che stabilisce a loro favore uno *ius variandi* unilaterale delle condizioni contrattuali e, dunque, del tasso di riferimento, l'usuraietà va accertata al momento della variazione, trattandosi di accertare la conformità alla legge del tasso al momento dell'introduzione del (nuovo) saggio di interesse negoziale (di guisa tale che ad ogni cambiamento unilaterale si ha una nuova pattuizione contrattuale, per cui sembra più corretto parlare in tale limitato senso di usura sopravvenuta).

La stessa Banca d'Italia, nei più volte citati "*Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura*" del 03.07.2013, ha ritenuto che "*l'usuraietà sopravvenuta*" riguardi solo i finanziamenti a utilizzo flessibile e non anche quelli con un piano di ammortamento predefinito (fra cui i mutui). Per questi ultimi, dunque, la verifica sul rispetto delle soglie andrebbe compiuta soltanto al momento della stipulazione del contratto, nel quale la misura degli interessi è stabilita.

Secondo un diverso orientamento, invece, anche per le tipologie di finanziamenti con piano di ammortamento predefinito, la verifica dell'usuraietà del tasso dovrebbe essere effettuata pure al momento della restituzione delle singole rate.

Bisogna tener presente, però, per evitare antinomie nell'ordinamento giuridico, che, in ambito civile, la sanzione della nullità sopravvenuta (totale con azzeramento del carico economico a beneficio del destinatario del finanziamento o parziale con esclusione dei soli interessi moratori) è prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c. soltanto nella ipotesi di usura oggettiva genetica ed originaria, essendo stabilito che "in caso di pattuizione di interessi usurari non sono dovuti interessi" con esclusione, quindi, di riferimenti al momento della dazione.

A questo punto, sarebbe veramente esorbitante ritenere (in relazione a queste tipologie di finanziamenti che prevedono un piano di ammortamento predefinito) che quella che non è considerata usura sul piano civile assuma, invece, rilevanza sul piano penale.

D'altra parte, il rispetto dei principi costituzionali dell'irretroattività della norma penale e di tassatività della norma incriminatrice di cui all'art. 25 Cost., impongono, comunque, all'interprete una lettura restrittiva del campo di applicazione della sanzione penale in ipotesi di "usuraietà sopravvenuta" nel sinallagma del rapporto.

Giova, inoltre, precisarsi nel caso di specie, come anche rilevato dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni, all'esito anche dello stesso espletamento della perizia disposta d'ufficio dal Tribunale che, a ben considerare, sotto il profilo della previsione contrattuale, non risultavano "usurari", nella considerazione che pur si è ritenuto di superare in questa sede, i tassi indicati nel regolamento generale delle carte di credito revolving, divenendo gli stessi, solo nella loro concreta applicazione, generatori di importi esulanti la disciplina normativa.

Ebbene, questa ulteriore considerazione, in uno con la reputata insussistenza della cd. "usura sopravvenuta", per le ragioni di carattere giuridico e normativo sopra evidenziate, porta a

Sentenza, Tribunale penale di Trani, Pres. Pavese – Est. Altamura, n. 2750 del 14 gennaio 2019

confermare in toto la insussistenza della ipotesi delittuosa di cui al primo capo della rubrica imputativa.

Ne consegue che, alla luce delle considerazioni sopra elaborate, partendo dal dettato normativo, gli odierni imputati, nei diversi ruoli dagli stessi rivestiti e nelle diverse funzioni svolte nell'ambito della disciplina regolamentare ed operativa delle carte di credito revolving della devono essere mandati assolti, ai sensi dell'art. 530 comma i c.p.p., dal delitto di usura aggravata in concorso, loro ascritto al capo primo della rubrica, perché il fatto non sussiste.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS